SENT. N. 60/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23947** del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

M.P., c.f. ***omissis***, nato il ***omissis*** a ***omissis***

e residente a ***omissis***, Via ***omissis***, rappresentato e difeso,

in forza di procura rilasciata in data 19-9-2024 e allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Luigi Giorgi, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Torino, Corso Re Umberto, n. 42; PEC: *luigigiorgi@pec.ordineavvocatitorino.it*.

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 9 aprile 2025, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons. Letizia Dainelli e la difesa di parte convenuta, come da verbale.

FATTO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio M.P. e V.L., rispettivamente, il primo in qualità di Direttore delle Biblioteche Civiche di Torino, e il secondo in qualità di dipendente dell'Area Cultura del Comune di Torino con ruolo direttivo e collaboratore di M.P. per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di Torino, della somma di euro 37.231,19, quale danno da disservizio cagionato, a titolo di dolo, in relazione alle irregolarità commesse nell'ambito della procedura di affidamento di fornitura e posa in opera di attrezzatura per il sistema audio/video per la Biblioteca Municipale "Andrea della Corte" del Comune di Torino, indetta con determina comunale del 9 luglio 2013.

Tale danno da disservizio viene imputato per euro 25.574,95 a carico del convenuto M. e per euro 11.656,24 a carico del convenuto V., ed è quantificato dalla Procura contabile in relazione alle retribuzioni corrisposte ai due convenuti nel periodo di partecipazione alla presunta turbativa.

La Procura contabile espone che, in relazione alla suddetta procedura di affidamento, è scaturito un procedimento penale, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torino, datata 28 gennaio 2015, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per una serie di soggetti privati, tra cui P.G., rappresentante commerciale della società A.L. S.r.l., D.C., collaboratore della società I. S. S.r.l. di Genova e Pr.E., titolare della ditta individuale

"E.E.", e degli arresti domiciliari per R.A. ed altri**.**

Dall'ordinanza si desume che P avrebbe manipolato le procedure ad evidenza pubblica, a vantaggio della propria impresa nonché di altre di sua conoscenza e legate da rapporti commerciali con la A.L. s.r.l., facendo inserire nei capitolati di gara e nei computi metrici la previsione di materiali specifici marchiati QSC, di cui la A.L. s.r.l. era importatore unico per l'Italia.

Il P. avrebbe fornito alle imprese destinate ad aggiudicarsi le gare i materiali a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati agli altri concorrenti, in tal modo l'offerta presentata dall'azienda prescelta risultava, in sede di valutazione, quella economicamente più vantaggiosa.

La A.L. S.r.l. non partecipava alle gare, e l'azienda che P. ha utilizzato quale soggetto fittizio interposto, per non apparire come concorrente nei diversi affidamenti negoziali, è stata, nella maggior parte dei casi, la "I. S. s.r.l.", il cui referente D.C. risultava essere collaboratore ed esecutore delle direttive del P.

La Procura contabile precisa che nell'ordinanza, con riferimento alla realizzazione di un impianto audio/video presso la "Biblioteca Civica Musicale Andrea Della Corte" di Torino, si conferma il *modus operandi* sopra indicato evidenziando che "*P. si occupa, con la collaborazione di Pr., sia della predisposizione del capitolato tecnico, sia del computo metrico, tentando anche di far inserire R. nella commissione aggiudicatrice, al fine di assicurare l'aggiudicazione*".

La Procura contabile richiama il rinvio a giudizio chiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in data 4 luglio 2018, nei confronti di

diverse persone, imputate "*del reato di cui agli artt. 110, 353 bis c.p.* (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) *perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità Donato di legale rappresentante della I., P. di rappresentante commerciale della società A.L. S.r.l., M. di dipendente della A.L. e collaboratore del P., Pr. (giudicato separatamente) di titolare della ditta individuale E. E. di Torino, R. di consulente della stazione appaltante, M. di dirigente della biblioteca civica di Torino, V. di collaboratore del dott. M. turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta da parte della pubblica amministrazione nell'ambito della gara bandita dal Comune di Torino relativa alla realizzazione di un impianto audio video presso la "Biblioteca Civica Musicale Andrea Della Corte" di Torino, con mezzi fraudolenti consistiti:*

- nel predisporre materialmente il P., su richiesta del M. e in collaborazione con il V., il capitolato di gara relativo alla gara d'appalto nelle cui specifiche tecniche prevedeva quindi necessariamente l'utilizzo di prodotti QSC, Q-SYS e un file excel dove inseriva i processori esistenti sul mercato fornendo indicazioni sulle differenze tra gli hardware di altre marche e quelli QSC per influenzare le scelte della stazione appaltante, nel concordare che alla gara al posto della A. – importatore unico per l'Italia dei prodotti QSC e Q-SYS – avrebbe partecipato D. per la società I. di Genova alla quale, peraltro, la prima praticava un prezzo per la fornitura dei prodotti QSC inferiore rispetto agli altri concorrenti/acquirenti in modo tale da permettere alla I. di aggiudicarsi l'appalto, nel fornire alla

M. direttive circa prezzi e sconti da praticare alle ditte e società che l'avevano contattata per la fornitura del software, nel concordare con F. e I. i prezzi della fornitura del materiale QSC".

Capo 19) P.D. imputati del "reato p. e p. dagli artt. 110 e 356 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità D. di legale rappresentante della I., P. di rappresentante commerciale della società A.L. S.r.l., dopo l'aggiudicazione della gara di cui al capo che precede da parte della I., a fronte della constatazione di Donato di aver errato nel formulare l'offerta economica avendo sottostimato i costi di acquisto di materiali Dell e il prezzo di radiomicrofoni per circa 7.000 euro, commettevano frode nella esecuzione del contratto di fornitura o comunque nell'adempimento degli obblighi contrattuali con il Comune di Torino, installando materiale hardware di qualità inferiore a quello previsto dal capitolato".

Tale procedimento penale si è concluso con sentenza del Tribunale di Torino - Sezione G.I.P. e G.U.P., in data 1.2.2019, divenuta irrevocabile il 21.2.2019, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., nei confronti di D.C., P.G. G. e R.A.; con sentenza del Tribunale di Torino n. 3694/2021 di non procedibilità nei confronti dei convenuti M. e V. per estinzione del reato di cui all'art. 353-*bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

La Procura contabile esercita in questa sede l'azione contabile a carico dei citati convenuti, evidenziando la condotta dei medesimi - che sarebbe emersa nel corso del procedimento penale sopra menzionato - di violazione degli obblighi d'ufficio nella procedura di assegnazione dell'appalto, per intervenuti accordi

e collaborazioni volti a favorire un'azienda privata con ingiusto profitto degli imprenditori coinvolti.

Tali accordi, secondo l'esposizione della Procura contabile, hanno inficiato la regolarità del procedimento amministrativo della gara, con riguardo sia alla predeterminazione del contenuto del bando mediante l'inserimento nel capitolato tecnico di specifici prodotti riconducibili ad un'unica impresa, sia allo svolgimento della gara, determinando un danno da disservizio calcolato dalla Procura contabile nella misura del 30 per cento della retribuzione dei convenuti nel periodo della condotta illecita tra il 25 marzo 2013 e il 27 marzo 2014.

2. Il convenuto V.L. si è costituito in giudizio con memoria del 10 settembre 2024, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. Con sentenza n. 19 del 6 marzo 2025 il giudizio è stato definito nei suoi confronti ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

3. Il convenuto M.P. si è costituito in giudizio con memoria del 21 ottobre 2024, chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del presunto danno erariale, evidenziando che il rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento penale è stato emesso il 4 luglio 2018, mentre l'invito a dedurre è stato notificato il 31 ottobre 2023, non è intervenuta la costituzione di parte civile del Comune di Torino nell'ambito del citato procedimento penale né constano altri atti interruttivi e non opererebbe la sospensione di cui alla normativa emessa nel periodo emergenziale dovuto al COVID, in quanto tale sospensione potrebbe applicarsi solo ai termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 con scadenza 31 agosto 2020 e non a termini che scadevano tre anni dopo.

Inoltre, parte convenuta evidenzia che il *dies a quo* del termine prescrizionale deve essere individuato, più propriamente, nella data di emissione dell'ordinanza del GIP del 28 gennaio 2015.

Nel merito, parte convenuta ha spiegato che l'intenzione di dotare la biblioteca di strutture e sistemi audio era presente già nel 2011 ed era stato presentato un Progetto alla Compagnia San Paolo finanziatrice nel 2011, in cui, tra i sistemi audio ad alta tecnologia, figurava già allora il processore della società QSC che era importato dalla società FOR Sas; che vi era piena sovrapponibilità del progetto presentato tra il 2011-2012 alla Compagnia San Paolo rispetto al disciplinare tecnico oggetto del bando indetto nel 2013 dalla Città di Torino; che la consultazione intervenuta tra M. e P. fu del tutto conforme

alla normativa all'epoca vigente in materia di appalti che prevedeva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di sollecitare o accettare consulenze nella preparazione delle specifiche del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non avessero l'effetto di ostacolare la concorrenza.

Concorrenza che, secondo parte convenuta, è stata salvaguardata nel caso di specie, poiché il criterio di aggiudicazione era quello del "*prezzo più basso"* quindi a prescindere dalla valutazione in ordine alla qualità dei prodotti offerti, garantita, comunque, dalla precisa indicazione delle specifiche tecniche richieste contenuta nel "*Disciplinare tecnico*"; tale disciplinare prevedeva anche un prodotto di riferimento quale possibile soluzione tecnica o un prodotto equivalente; ciascun concorrente avrebbe potuto acquisire liberamente detti componenti sia sul mercato italiano, sia su quello estero, anche non rivolgendosi ad A.

Pertanto, la difesa evidenzia che l'unico fatto contestato al Dott. M.

nell'ambito del procedimento penale, cioè l'essersi rivolto al Sig. P.
durante la predisposizione del disciplinare tecnico del bando di gara, non costituisce un illecito e non ha recato alcun danno alla PA.

La difesa aggiunge che la partecipazione alla gara, espletata ricorrendo al MEPA, non era ristretta a pochi prescelti dalla stazione appaltante bensì aperta a tutti gli operatori economici aventi sede legale nell'area geografica italiana Nord-Ovest.

Inoltre, evidenzia che dalle intercettazioni telefoniche effettuate in ambito penalistico non emergerebbe alcun elemento corroborante una responsabilità del convenuto M.: anzi, nel corso dei rari e brevi colloqui emergerebbe
sempre la preoccupazione di quest'ultimo di utilizzare al meglio i soldi pubblici e di creare le migliori condizioni di pari opportunità per tutti quelli che intendessero partecipare.

Parte convenuta evidenzia anche che nell'ordinanza del GIP per l'applicazione delle misure cautelari il Giudice rilevava che "*a carico di M. … invece possono allo stato rilevarsi solo dubbi"* e che anche il Comune di Torino in assenza di elementi decideva di non costituirsi parte civile.

Pertanto, la difesa afferma non esservi alcun profilo di responsabilità in capo al dott. P.M. anche tenuto conto del fatto che il dott. M. non
ha conseguito alcuna utilità personale in relazione alla condotta tenuta, che è stata sempre di salvaguardia dell'interesse pubblico.

Inoltre, parte convenuta ha altresì osservato che nel caso in esame non è configurabile alcun tipo di danno, posto che - come emergerebbe anche dalla relazione della GdF - la gara in oggetto è stata aggiudicata a fronte di un ribasso d'asta pari al 27,4%, ribasso di gran lunga superiore a quello che mediamente

la corretta dinamica concorrenziale sarebbe stata in grado di garantire alla P.A. in casi analoghi ovvero il 10,9%.

La difesa contesta altresì in toto la configurabilità di un danno da disservizio, da intendersi come mancato raggiungimento dell'utilità che si prevede di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali o come insieme di costi generali sopportati dalla Pubblica Amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa. Evidenzia che il danno da disservizio non può essere configurato come un danno in *re ipsa* ma deve essere rigorosamente provato, cosa che non avrebbe fatto la Procura contabile nel caso di specie.

La difesa contesta altresì la quantificazione del danno da disservizio fatta dalla Procura contabile: osserva che nel periodo di durata della gara il dott.
M. ha raggiunto tutti gli obiettivi che gli erano stati assegnati in
relazione al proprio incarico dirigenziale e non ha impiegato quattro mesi lavorativi solo per preparare e bandire la gara contestata.

Ha ricordato che il dott. P.M. era Direttore delle Biblioteche
Civiche di Torino, cioè di un Sistema bibliotecario comprendente la Biblioteca civica centrale, la Biblioteca musicale, un Centro-rete per i servizi tecnici, 14 Biblioteche zonali, un Punto di prestito, 2 Biblioteche carcerarie, un Giardino di lettura, un Punto di servizio presso l'Ospedale San Giovanni Bosco. Altri Punti convenzionati di lettura e prestito venivano gestiti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (tra cui scuole, associazioni di immigrati e agenzie di sviluppo locale).

Infine, la difesa chiede che si tenga conto altresì dei vantaggi comunque

conseguiti dall'amministrazione, quantificabili, nella fattispecie, in 33.000,00 euro (16,5% della spesa complessiva 200.000,00 di euro), considerata la differenza di 16,5 punti percentuali tra il ribasso di gara effettivamente ottenuto (27,4%) e lo sconto medio stimato dalla Guardia Finanza (10,9%) per forniture analoghe.

4. All'udienza del 9 aprile 2025 il PM ha richiamato le argomentazioni già svolte nell'atto di citazione, rimarcando, in particolare, l'inammissibile condotta quanto meno non diligente del convenuto, che ha riposto fiducia in un soggetto, il Sig. P., rappresentante commerciale della società A.L.

S.r.l., il quale ha posto in essere un vero e proprio sistema criminoso di alterazione delle procedure delle gare ad evidenza pubblica, ed ha permesso a costui di ingerirsi nelle funzioni e negli obblighi dell'Amministrazione. Ha dichiarato inoltre di non opporsi all'esercizio del potere riduttivo. La difesa del convenuto ha richiamato la memoria di costituzione e le motivazioni ivi contenute, sottolineando che il convenuto come dipendente pubblico ha sempre perseguito l'interesse pubblico, ha sempre ottenuto ottime valutazioni e raggiunto gli obiettivi che gli erano stati prefissati. Ha evidenziato che dagli atti del procedimento penale e dalle intercettazioni telefoniche si evince che il convenuto si è sempre comportato con assoluta correttezza. Ha rimarcato che il capitolato e le relative schede tecniche sono stati predisposti dall'Amministrazione e che il Sig. P. successivamente ha collaborato solo su alcuni aspetti tecnici del tutto marginali.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In virtù del principio della "ragione più liquida" (cfr. Cass. SS.UU. n.

26242/2014; Corte dei conti, Sez. I centr. app. n. 203/2018, Sez. II centr. app. n. 91/2017, Sez. centr. III app. n. 492/2017; Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte nn. 14/2023 e 274/2021; Sez. giur. Lombardia nn. 279/2021, 222/2021 e 230/2019, Sez. giur. Puglia n. 413/2019, Sez. giur. Abruzzo n. 53/2016) - in base al quale occorre dare priorità alla ragione più evidente, più piana, che conduca ad una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, anche in aderenza alle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio costituzionalizzate nell'art. 111 Cost., in quanto conducenti ad una esenzione di responsabilità - il Collegio procede a valutare direttamente il merito della domanda attorea prescindendo dalla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto.

2. Con riguardo al merito, il Collegio osserva che la Procura contabile ha chiamato in giudizio P.M., Direttore delle Biblioteche Civiche di Torino, imputandogli un danno da disservizio cagionato al Comune di Torino a seguito di una condotta, posta in essere con dolo o quanto meno con colpa grave, consistente nel porre in essere degli accordi illeciti volti a consentire che il capitolato e i relativi schemi, nell'ambito della procedura di affidamento per il sistema audio/video per la Biblioteca Municipale "Andrea della Corte" del Comune di Torino, fossero predisposti e determinati da parte di un soggetto privato (segnatamente P.G. rappresentante commerciale della A.L. S.r.l.) portatore di un interesse specifico e diretto alla gara.

Il danno da disservizio viene quantificato dalla Procura con riferimento alle retribuzioni lorde erogate dal Comune di Torino al convenuto M. dalla data della prima riunione con P.G. alla data dell'ultima conversazione intercettata e depositata nel corso del dibattimento nell'ambito

del procedimento penale (conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti del P. e con sentenza di non procedibilità nei confronti del M. per estinzione del reato di cui all'art. 353-*bis* c.p.p.), di cui vengono versati nel presente giudizio gli atti istruttori a fondamento della pretesa attorea, atti che - ricorda il Collegio - sono autonomamente valutabili dall'Organo Giudicante in questa sede nell'esercizio della propria discrezionalità, stante la separazione e l'autonomia del processo contabile rispetto a quello penale (tra le molte, Corte conti, Sez. I app. n. 18/2012).

3. Prima di passare all'esame di merito della questione**,** occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, il danno da disservizio viene ricostruito come una disutilità della spesa per inosservanza dei doveri del pubblico dipendente con conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico: esso può tradursi a) in una mancata o ridotta prestazione del servizio o b) in una cattiva qualità dello stesso, avendo il pubblico dipendente posto in essere comportamenti incompatibili e pregiudizievoli degli interessi dell'Amministrazione di appartenenza, spezzando così il sinallagma del rapporto negoziale contrattuale e comportando un ingiustificato arricchimento del medesimo dipendente derivante dalla retribuzione ricevuta (tra le altre, Corte conti, Sez. I app. n. 96/2018; II app. n. 674/2012; III app. nn. 479/2017, 114/2011).

3.1. Alla luce dei principi generali in materia di danno erariale discendenti dalla previsione dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994, il danno da disservizio deve essere specificamente provato nella sua attualità, effettività e concretezza, oltre che in relazione al nesso di causalità rispetto alla condotta posta in essere, restando la quantificazione dello stesso affidata, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ad una

valutazione equitativa, che tiene conto, secondo la giurisprudenza, dei costi e delle risorse inutilmente impiegate per l'azione amministrativa intrapresa o in sostituzione dell'attività non correttamente svolta o dei costi per le operazioni di accertamento delle irregolarità.

3.2. Nel caso di specie, la Procura contabile ricollega tale figura di danno alla condotta posta in essere dal convenuto M. di sviamento della potestà pubblica nell'ambito della procedura di gara menzionata, quantificandolo con riferimento alle ore di retribuzione corrisposte nel periodo di svolgimento della supposta attività illecita nell'ambito della procedura di gara.

4. Ebbene, ciò premesso, il Collegio, con riferimento al caso di specie, ritiene che non vi siano idonee risultanze probatorie per poter ravvisare la configurabilità di responsabilità per danno da disservizio.

4.1. Infatti, il Collegio osserva, innanzi tutto, che dagli atti versati in giudizio - segnatamente dalla relazione della GdF allegata dalla Procura contabile - si desume che la gara in oggetto è stata aggiudicata a fronte di un ribasso d'asta pari al 27,4 per cento, ribasso ritenuto di gran lunga superiore a quello mediamente ottenibile in casi analoghi (ovvero il 10 per cento).

4.2. Inoltre, dagli atti versati in giudizio (cfr. all. 12 e ss. della comparsa di costituzione) relativi all'attività svolta dal convenuto M. in relazione al suo incarico di Direttore delle Biblioteche Civiche di Torino per il periodo temporale di svolgimento della procedura di gara (2013-2014) il medesimo risulta aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissatigli dall'Amministrazione comunale, non emergendo pertanto disfunzioni dell'apparato amministrativo. Risulta peraltro che il servizio oggetto della gara in questione sia stato reso con piena utilità per la P.A.

4.3. Con riferimento, specificatamente, alla condotta posta in essere dal M. nell'ambito della procedura di gara, si osserva che, ai sensi del punto 8 del preambolo della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) richiamata dall'art. 2 par. 1 del Codice degli appalti allora vigente d.lgs n. 163/2006 "*Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo tecnico", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza*".

Nel caso di specie, risulta che il convenuto M. si è rivolto al P. per la predisposizione del disciplinare tecnico del bando di gara come consentito dalla sopra citata normativa vigente.

Dagli atti versati in giudizio non è dato rivenire elementi probatori che il medesimo abbia posto in essere una condotta di ostacolo della concorrenza.

Infatti, la partecipazione alla gara, espletata ricorrendo al MEPA, venne aperta a tutti gli operatori economici aventi sede legale nell'area geografica italiana Nord-Ovest.

Negli atti di gara venne previsto l'obbligo di effettuare un sopralluogo affinché tutti i concorrenti avessero previamente adeguata contezza delle difficoltà realizzative da affrontare, trattandosi di edifico storico.

Venne previsto il metodo di aggiudicazione "al prezzo più basso", quindi a prescindere dalla valutazione in ordine alla qualità dei prodotti offerti, ma nel disciplinare tecnico venne data precisa indicazione delle specifiche tecniche

richieste.

Si previde un prodotto di riferimento quale possibile soluzione tecnica, consentendo peraltro che un prodotto equivalente potesse essere acquisito dai concorrenti liberamente sul mercato interno e internazionale.

Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche e gli altri atti penali versati nel presente giudizio, il Collegio è dell'avviso che non si rivengano elementi specifici univocamente conducenti ad una valutazione della condotta del convenuto idonea a fondare una responsabilità amministrativo-contabile, anche sotto forma di interesse o vantaggio personale a danno dell'Amministrazione.

5. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, non siano stati provati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile, e che, conseguentemente, la domanda attorea debba essere rigettata.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2 del c.g.c., il giudice liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del convenuto assolto.

Nel caso in esame, il Collegio liquida, sulla base del d.m. n. 55/2014 e ss. mm. ii., l'ammontare delle spese di lite in euro 1.522,00 (millecinquecentoventidue/00), oltre a spese generali (15 per cento), CPA e IVA, a favore del convenuto, ponendole a carico del Comune di Torino, amministrazione di appartenenza del medesimo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando RIGETTA la domanda attorea.

Liquida, a favore del convenuto, la somma di euro 1.522,00

(millecinquecentoventidue/00), oltre spese generali (15 per cento), CPA ed IVA, a titolo di spese di lite, il cui pagamento pone a carico del Comune di Torino.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni	Presidente
Alessandra Olessina	Consigliere estensore
Ivano Malpesi	Consigliere

Il Giudice estensore	Il Presidente
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 11/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 11/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente